SISTEMAZIONE DEL PERSONALE DELLE ASSUNTORIE NEI RUOLI DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 17

Ai fini dell'inquadramento e delle assunzioni di cui al precedente articolo 5 e seguenti si prescinde dal titolo di studio. Tuttavia, coloro i quali non sono in possesso della licenza di scuola elementare dovranno superare apposito esame di accertamento. Gli inquadramenti e le assunzioni sono altresi' subordinati al possesso del requisito di idoneita' fisica, da accertare con i criteri della revisione di cui al decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 3 gennaio 1966, n. 12, integrato con le qualifiche istituite con la presente legge. Gli aspiranti assuntori cui non sia stato conferito l'incarico di assuntore e che non siano convenzionati come incaricati verranno tuttavia visitati con i criteri dell'assunzione.

Versione in vigore dal 22 novembre 1969, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sistemazione del personale delle assuntorie nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 7 ottobre 1969, n. 747
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1969

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sistemazione-del-personale-delle-assuntorie-nei-ruoli-dell-azienda/art-17/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it